

FNOMCeO

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ **Art. 21 D.Lgs. 151/15 recante "Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".**

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 20

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Cari Presidenti,

facendo seguito alle Comunicazioni n. 59/15 e n. 75/15, si ritiene opportuno trasmettere la nota del Ministero della Salute inviata per conoscenza a questa Federazione, inerente alla fattispecie indicata in oggetto (All. n. 1).

La FNOMCeO come noto ha evidenziato che le modifiche introdotte dall'art. 21 del D.Lgs. 151/15 comportano problemi di carattere tecnico e pratico e in particolare la necessità di accreditamento per tutti i medici al sistema telematico INAIL per l'invio delle certificazioni e l'onere di disporre di apparati tecnologici e connettività fissa e mobile, da approntare non per lo specifico svolgimento della propria attività professionale, ma solo nell'eventualità di un possibile evento di soccorso.

Questa Federazione pertanto, durante la riunione tenutasi il 5 febbraio 2015 presso il Ministero della Salute, ha chiesto che l'applicazione delle disposizioni indicate in oggetto vengano posticipate nella attesa della risoluzione delle criticità evidenziate e dell'emanazione di una Circolare interpretativa che chiarisca l'ambito di applicazione della normativa con particolare riferimento a cosa s'intenda per "qualunque medico presti la prima assistenza" e per "contestualmente alla sua compilazione".

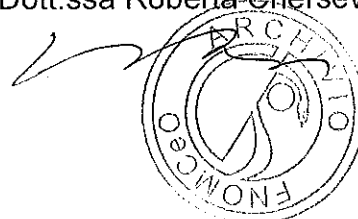
In conclusione si allega la nota trasmessa al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti (All. n. 2).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Roberta Chersevani

All. n. 2



All. n. 1

0005105-23/02/2016-DGPRES-DGPRES-P



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

<Spazio riservato per l'apposizione
dell'etichetta di protocollo>

Al Ministero del Lavoro
Direzione Generale della tutela delle
condizioni di lavoro e delle relazioni
industriali
dgtutelalavoro@pec.lavoro.gov.it

All'INAIL
Direzione Centrale Rapporto Assicurativo
dcra@postacert.inail.it

E p.c. all'Ufficio Legislativo
SEDE

Alla FNOMCeO
P.zza Cola di Rienzo 80/A
00192 ROMA
presidenza@pec.fnomceo.it

Oggetto: Incontro Federazione Nazionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO)
del 5 febbraio u.s. - Criticità Art. 21 del decreto
legislativo n.151 del 2015 - Richiesta proroga entrata
in vigore.

La FNOMCeO, nel corso dell'incontro tenutosi presso questo Ministero il 5 febbraio u. s., a cui hanno preso parte anche rappresentanti dell'INAIL, ha evidenziato i seguenti elementi di criticità in relazione all'entrata in vigore dell'applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 21 del D.lgs 151/2015, di modifica degli articoli 53 e 251 del DPR 1124/1965, che richiederebbero opportuni adeguamenti o comunque una circolare esplicativa utile al chiarimento degli stessi, per la cui adozione potrebbe rendersi necessario lo slittamento della data del 23 marzo 2016 di entrata in vigore del provvedimento in parola.

In particolare è stato rappresentato che la modifica introdotta dall'art. 21 all'art. 53 comma I e V, (*"...dei riferimenti al certificato medico già' trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio"*) e del comma VII (*"Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore."*

Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.") lasciano indeterminati alcuni punti cruciali.

In assenza di una definizione di "prima assistenza", si dovrebbe infatti ritenere che anche interventi di primo soccorso in condizioni di emergenza (ad esempio su strada, su mezzi di trasporto terrestri e navali ecc.), da parte di un qualsiasi medico iscritto all'ordine (stante la generica previsione " qualunque medico"), possano rientrare nella "prima assistenza".

Da tale formulazione letteraria deriverebbe la paradossale conseguenza della necessità, per tutti gli iscritti agli ordini dei medici (anche se in quiescenza), di un accreditamento al sistema telematico INAIL, indispensabile per poter ottemperare all'obbligo del rilascio e dell'invio telematico delle certificazioni di infortunio o di malattia professionale.

Stante inoltre la mancata previsione di un termine temporale da rispettare per la trasmissione telematica della certificazione, possibili addebiti potrebbero derivarne al medico in caso di trasmissione non contestuale alla prestazione di prima assistenza; vi sarebbe pertanto per tutti i medici l'onere di dover disporre costantemente di connettività fissa e mobile e di apparati tecnologici utili per la trasmissione.

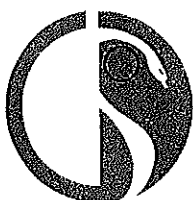
Ulteriore delicato aspetto sollevato attiene al compenso dovuto per il rilascio della certificazione. Infatti, stante la mancata previsione della necessità della richiesta di rilascio da parte dell'interessato, considerato l'obbligo posto in capo al medico di dover provvedere sempre e comunque alla compilazione e alla trasmissione telematica all'Istituto Assicuratore del certificato di infortunio o di malattia professionale, apparrebbe implicito che tale onere economico debba essere a carico della collettività.

E' stato inoltre rimarcato nel corso dell'incontro che nulla è stato previsto, nell'ambito della semplificazione, per sollevare il medico dall'ulteriore incombenza, connessa inscindibilmente con l'invio della certificazione, di dover ulteriormente provvedere all'invio della refertazione all'autorità giudiziaria, diversamente dalla semplificazione introdotta per il datore di lavoro, per il quale l'adempimento si intende assolto con l'invio all'Istituto della denuncia di infortunio con modalità telematica.

La scrivente Direzione Generale, per approfondire e risolvere le criticità sopra segnalate propone, ove si condivida l'iniziativa, la costituzione di un tavolo tecnico interministeriale, da attivare presso questo Ministero, con la comunicazione da parte dei destinatari in indirizzo dei nominativi dei propri referenti, al fine di individuare in maniera condivisa le possibili soluzioni di carattere normativo rapidamente adottabili nelle more dell'entrata in vigore o eventualmente, se necessario, entro tempi congrui con un eventuale slittamento della data di entrata in vigore del provvedimento in oggetto.

Si resta in attesa di un cortese sollecito cenno di riscontro.

Il Direttore Generale
*f.to Dr. Raniero Guerra



FNOMCeO

Il Presidente

E,p.c.

Giuliano POLETTI
Ministro del Lavoro e delle Politiche e Sociali
Fax 064821207
E-mail: segrgabinetto@lavoro.gov.it

On. Beatrice LORENZIN
Ministro della Salute
EMAIL segreteriaministro@sanita.it
EMAIL segr.capogabinetto@sanita.it

Prof. Massimo DE FELICE
Presidente INAIL
presidenza@inail.it

Oggetto: art. 21 D.Lgs. n. 151/2015 recante "Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"- campo di applicazione e criticità operative per i medici.

Illustre Ministro,

l'art. 21 del D.Lgs. n. 151/15 ha modificato l'art. 53 del D.P.R. n. 1124/65, stabilendo che **"qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore.**

Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale **deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica** all'Istituto assicuratore, direttamente **dal medico** o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, **contestualmente** alla sua compilazione.

La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi ottavo e nono, è effettuata **utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Istituto assicuratore**. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall'istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni".

Tali modifiche comportano, per gli iscritti agli albi dei medici chirurghi e degli odontoiatri, delle criticità applicative delle quali riteniamo necessaria l'esplicitazione, non solo nell'interesse della categoria, ma anche nell'interesse collettivo, nello spirito di collaborazione interistituzionale che ha da sempre connotato l'operato della scrivente Federazione e, non da ultimo, di quel servizio che fortemente informa la professione medica e quella odontoiatrica. Tale provvedimento pone infatti problemi di carattere tecnico e pratico, **quali la necessità di accreditamento per tutti i medici al sistema telematico INAIL per l'invio delle certificazioni e l'onere di disporre di apparati tecnologici e**

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Piazza Cola di Rienzo, 80/A - 00192 Roma - Telefono 06 36 20 31 Fax 06 32 25 818 - e-mail: presidenza@fnomceo.it

2016/2488-24-02-2016-PRESINZA

connettività fissa e mobile, da approntare non per lo specifico svolgimento della propria attività professionale, ma solo nell'eventualità di un possibile evento di soccorso.

Ciò detto, considerato che ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 151/15 è imminente la decorrenza dell'efficacia di tali modifiche, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Ente esponente di tutta la categoria medica e odontoiatrica che coordina 106 Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri in rappresentanza di 418.934 iscritti, nell'espletamento del proprio ruolo di Ente organo ausiliario dello Stato, intende chiedere l'intervento della S.V. affinché l'applicazione delle disposizioni sopra indicate vengano posticipate nella attesa della risoluzione delle criticità evidenziate e dell'emanazione di una circolare interpretativa che chiarisca l'ambito di applicazione della normativa con particolare riferimento a cosa s'intenda per "qualunque medico presti la prima assistenza" e per "contestualmente alla sua compilazione".

Certa della sensibilità e attenzione della S.V. Le invio cordiali saluti.

Dott.ssa Roberta Chersevani

